

N 139 Imp. 12

N 508 R. d. 07

N 1808 CRON.

N 486 Rep.

10 MAG 2012

IL TRIBUNALE DI VERCELLI
Giuseppe Fiengo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI

in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Fiengo ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 508/2007 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: *appalto*

TRA

ING LEASE (ITALIA) s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Vercelli, via ... n. 3 presso lo studio dell'avv. ...
... ini che la rappresenta e difende unitamente agli avv. ti ... a e R ...

OPPONENTE

E

FALLIMENTO ... COSTRUZIONI E ... s.r.l., in persona del curatore *pro tempore*, elettivamente domiciliato in ... via ... n. 17 presso lo studio dell'avv. S ... M: ... che lo rappresenta e difende

OPPOSTA

E

1°/6/2012 2.66

E [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. G. [REDACTED].

TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte opponente, mediante richiamo al ricorso in riassunzione depositato il 22.2.2010, ha così concluso nel merito: "1. *Provia ogni più opportuna declaratoria, dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto.*

2. *Dichiarare comunque che nulla è dovuto da Ing Lease a R [REDACTED]*

3. *Anche in via riconvenzionale: condannare R [REDACTED] alla restituzione, in favore dell'oderna attrice, delle somme corrisposte a seguito della notifica del decreto immediatamente esecutivo con relativo procecco, con gli interessi legali e le spese.*

4. *In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari".*

Parte opposta ha, nel merito, così concluso: "in via preliminare

- *Attesa la necessità della R [REDACTED] C [REDACTED] s.r.l. di chiamare in causa E [REDACTED] Imp [REDACTED] S.r.l. disporre la chiamata in causa di E [REDACTED] I [REDACTED] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, e quindi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., comma secondo, differire la prima udienza, fissando la nuova data per l'udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge ex art. 163bis c.p.c.*
- *Attesa la pendenza avanti al medesimo Giudice di altro procedimento relativo alla medesima causa (R.G. 393/2007), disporre la riunione dei detti procedimenti*

Nel merito

in via principale

- respingere le pretese attoree perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e confermare il decreto ingiuntivo opposto, respingendo qualsivoglia domanda attorea e dichiarare tenuta e condannare la Ing. Lease S.p.A. a favore della R [REDACTED] C [REDACTED] E [REDACTED] S.r.l. al pagamento della somma di 110.917,72 euro, oltre

interessi, spese legali liquidate, IVA e CPA ed alle ulteriori occorrenze tutte.

- Respinger si in toto la domanda riconvenzionale ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto.

In via subordinata e nel merito

Nella denegatissima ipotesi di fondatezza delle domande avversarie, dichiarare tenuta e condannare la terza chiamato E. I. S. r.l. a manlevare e garantire la R. C. S. r.l. contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domande della Ing. Lease s.r.l. e per l'effetto al pagamento e risarcimento di quanto R. C. S. r.l. sarà tenuta a pagare in conseguenza dell'odierno giudizio oltre spese legali

In ogni caso

- Vinte le spese e gli onorari di causa, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge."

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE,¹

1. Con atto di citazione ING LEASE (ITALIA) s.p.a. (di seguito, Ing Lease) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 15/2007, R. Gi. 23/2007 emesso dal Tribunale di Vercelli in accoglimento del ricorso proposto da R. C. S. r.l. e S. S. r.l. (di seguito, R. C. S. r.l.) anche nei confronti di S. L. S. r.l. (di seguito, S. L. S. r.l.) sulla base di fatture emesse da R. C. S. r.l. per lavori ad essa appaltati da S. L. S. r.l.

L'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di controparte attesa l'avvenuta cessione a terzo del credito per il quale è causa ed ha allegato: di aver concluso con S. L. S. r.l. un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile la cui costruzione

¹ Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo in vigore dal 4.7.2009 ed applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è onusato lo "svolgimento del processo"; la succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione, inoltre, può aversi "anche con riferimento a precedenti conformi", senza necessità - stante la natura di motivazione "per relazioni" - di indicazione dettagliata delle ragioni riportate in tali precedenti, che divengono parte integrante della sentenza che opera il richiamo.

-su area acquistata, il 27.05.2005, da Ing Lease- è stata da S. [redacted] appaltata all'odierna
opposta; di non essere parte del contratto di appalto concluso tra S. [redacted] e R. [redacted] (c.
pertanto, di non essere tenuta al pagamento delle somme oggetto di ingiunzione); che, con
riferimento alla fattura azionata in sede monitoria non è invocabile la clausola pattuita da
S. [redacted] e R. [redacted] secondo la quale l'appaltatrice poteva emettere le proprie fatture per i
corrispettivi dovuti da S. [redacted] a carico della stessa opponente "previo onestare della D.
L. e della S. [redacted] Italia Srl" per mancanza, nel caso oggetto del presente procedimento,
del necessario preventivo benestare; che pur contestando il preteso credito, Ing Lease, atte-
sa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, ha provveduto al pagamento delle som-
me oggetto di ingiunzione; la sussistenza di vizi in ordine ai lavori eseguiti da controparte
ed ha chiesto la riunione del presente procedimento al procedimento instaurato da Sanorice
in opposizione allo stesso decreto oggetto del presente giudizio. Alla prima udienza inoltre
Ing Lease ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di controparte per avere la stessa
ceduto il credito per il quale è causa alla B. [redacted] p. [redacted] del [redacted] e dell' [redacted].
R. [redacted] ha allegato: di aver concluso, in qualità di appaltatrice, il 21.12.2005, con S. [redacted]
(quale committente) contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione in Borgo Ver-
celli di uno stabilimento industriale per la fabbricazione di prodotti alimentari contenenti riso;
che tale contratto -il quale è l'unico titolo del credito azionato in sede monitoria- è altro ri-
spetto al contratto concluso, sempre con S. [redacted], il 10.06.2005 (con riferimento al quale,
solo, Ing. Lease ha fondato la propria opposizione); che, in base al contratto concluso il
21.12.2005, le parti prevedevano che "le fatture saranno emesse a carico di Ing. Lease
S.p.A., con sede legale in Via P. Nenni n. 18, 25124 Brescia" (art. 12, punto 5 del contratto
da ultimo citato), "non essendo prevista alcuna ulteriore od altra condizione a cui subor-
dinare i pagamenti da parte della Ing. Lease S.p.A. delle fatture emesse a suo carico da
parte di R. [redacted] C. [redacted]" (p. 3 comparsa costituzione R. [redacted]); che, pertanto, Ing. Le-



ase deve ritenersi solidalmente responsabile, unitamente a S [redacted], nei propri confronti; che i vizi denunciati da S [redacted] erano da imputare alla subappaltatrice F [redacted] s.r.l. che R [redacted] ha chiamato in causa salvo poi rinunciare alla domanda nei confronti della stessa proposta, come da dichiarazione di rinuncia (e accettazione della terza chiamata) allegata al verbale di udienza del 7 maggio 2009.

2. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

2.1. Preliminarmente occorre rigettare l'istanza di riunione del presente procedimento al procedimento avente R. G. n. 393/2007 (che, come risulta dalle allegazioni delle parti, è procedimento di opposizione -instaurato da S [redacted] al medesimo decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio).

Sussistendo tra il presente procedimento e quello avente R. G. n. 393/07 connessione oggettiva e, parzialmente, soggettiva, deve ritenersi che l'istanza di riunione sia formulata ai sensi dell'art. 274 c.p.c.

Come noto, l'istituto disciplinato all'art. 274 c.p.c. è teso a garantire, oltre alla certezza del diritto, l'economia processuale. Nel presente procedimento la mancata riunione -per quanto si dirà- non è destinata, stando alle allegazioni delle parti in ordine all'oggetto del procedimento avente R. G. n. 393/07, a produrre il pericolo di un contrasto di giudicati. Peraltro esigenze di economia processuale impongono -tenuto anche presente che nessuna allegazione è stata resa in ordine allo stato del procedimento avente R. G. n. 393/07- di procedere alla definizione del presente giudizio.

2.2. Non può ravvisarsi il difetto di legittimazione attiva eccopito da Ing.Lease atteso che, come risulta dai documenti prodotti dall'opponente, gli atti di cessione dei crediti per i quali è causa risultano ricevuti dal (preteso) ceduto nel mese di marzo 2007, mentre il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato il 23.01.2007. Posto che, senza dubbio alcuno, la cessione del credito integra una successione a titolo particolare nel diritto controverso, de-

ve ritenersi applicabile l'art. 111 c.p.c. che *"trova applicazione anche nel caso di procedimento d'ingiunzione, allorchando il trasferimento del diritto controverso avvenga dopo la notifica del decreto ingiuntivo la quale, ai sensi dell'art. 643 cod. proc. civ., determina il prodursi di tutti gli effetti sostanziali e processuali propri della domanda giudiziale proposta in via ordinaria e, quindi, l'esistenza di una lite nella pienezza dei suoi effetti, a nulla rilevando che l'instaurazione del contraddittorio sia puramente eventuale, cioè dipenda dalla proposizione dell'opposizione"* (Cass. 3341/87).

2.3. Nel merito occorre rilevare come caratteristica del giudizio di opposizione sia la mancata coincidenza tra attore (e convenuto) in senso processuale e attore (e convenuto) in senso sostanziale. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (*ex plurimis*, Cass. n. 4800/07), per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso: l'opposto, quale asserito creditore, mantiene infatti la veste di attore e l'opponente quella di convenuto. Ne deriva che, anche nel giudizio di opposizione, secondo i principi generali, incombe a carico di chi fa valere un diritto in giudizio (la parte opposta) l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.

Ancora, secondo consolidata e condivisa giurisprudenza (tra le altre, Cass. S. U. 13533/01), il preteso creditore deve fornire la prova del fatto costitutivo del proprio diritto -senza che tale onere probatorio possa ritenersi assolto sulla base della mera fattura, che, pure, è documento idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo- ed allegare l'altrui inadempimento, dovendo il debitore provare il fatto estintivo del credito.

Rossetti ha fondato la propria domanda sul contratto di appalto concluso con S. [REDACTED] il 21.12.2005 secondo il quale, tra l'altro, *"le fatture saranno emesse, a carico di INC.Lease (Italia) S.p.a. con sede legale Via P. Nenni n. 18 25124 Brescia. La quale rilascerà autorizzazione all'emissione dopo aver ricevuto copia controfirmata del*

presente contratto" (articolo 12.5). Premesso che il contratto non può che vincolare le parti, deve rilevarsi come il contratto del 21.12.2005 è stato concluso da S. [redacted] e R. [redacted], non anche dall'odierna opponente (né in atti è presente l'autorizzazione all'emissione cui fa riferimento la sopra riportata previsione contrattuale). L'articolo 12.5 del contratto concluso tra R. [redacted] e S. [redacted] può interpretarsi, al più, come promessa (di S. [redacted] a R. [redacted]) del fatto del terzo (Ing Lease); ne deriva che l'odierna opponente non può ritenersi vincolata da tale contratto.

La mancata prova, da parte dell'opposta, del titolo del proprio diritto vantato nei confronti di Ing Lease impone l'accoglimento dell'opposizione dovendo ritenersi ultronea, nel presente procedimento, l'attività istruttoria relativa a pretesi inadempimenti di R. [redacted] quanto al contratto di appalto concluso con S. [redacted]

3. Venuto meno, per effetto dell'accoglimento dell'opposizione, il decreto opposto, il pagamento, non contestato, delle somme riportate dal decreto provvisoriamente esecutivo deve ritenersi indebito e deve pertanto essere oggetto di ripetizione. Il Fall. [redacted] R. [redacted] C. [redacted] e [redacted] s.r.l. deve, pertanto, essere condannato alla restituzione di quanto eventualmente dall'opponente corrisposto a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo oltre interessi legali decorrenti, in applicazione dell'art. 2033 c.c., dal 5.03.2007 (data della domanda) al saldo.

4. Attesa la dichiarazione (allegata al verbale di udienza del 7.05.2009) di R. [redacted] di rinuncia alla domanda di manleva nei confronti di E. [redacted] (dichiarazione accettata da E. [redacted]) deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande proposte dall'odierna opposta nei confronti di E. [redacted]. Tenuto conto della insufficienza della documentazione in atti e del mancato svolgimento di istruttoria idonea a fornire elementi utili a stabilire la soccombenza virtuale si ritiene vadano integralmente compensate le spese di lite tra il Fall. [redacted] R. [redacted] ed E. [redacted]

4. Le ulteriori spese, liquidate, come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, *contrariis relictis*,

- 1) Accoglie l'opposizione;
- 2) Condanna il Fallimento R. C. e s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla restituzione di quanto eventualmente dall'opponente corrisposto a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto oltre interessi legali dal 5.03.2007 al saldo.
- 3) Dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta da Fallimento R. C. e s.r.l. nei confronti di E. i.:
- 4) Condanna Fallimento R. C. e s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore di ING LEASE (ITALIA) s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, delle spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi euro 7664,00 di cui euro 2175,00 per diritti, euro 5489,00 per onorari oltre rimborso spese generali 12,5%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
- 5) Compensa integralmente le spese di lite tra Fallimento R. C. e s.r.l. e E. i.

Vercelli, il 09.05.2012

DEPOSITATO
TRIBUNALE
OGGI 10 MAG. 2012

IL FUNZIONARIO
DISS. G. DIDONNA

Il G.U.

dot. Giuseppe Biaggio